

Statuto Fotografi Romamor

Art. 1 - E' costituita l'associazione culturale fotografica denominata **"Fotografi Romamor"**.

Fotografi Romamor è una libera associazione apartitica e apolitica.

L'Associazione si conforma nella sua struttura e funzionamento ai principi di democraticità, trasparenza, partecipazione, mantenendo piena indipendenza ed autonomia verso ogni altra organizzazione e ripudiando ogni forma di discriminazione ed intolleranza legata a ragioni di sesso, etnia, credo religiosi, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

Art. 2 - L'associazione ha sede in Roma.

La sede legale è fissata presso la residenza del Presidente, in via Sebastiano Veniero 22, 00192 Roma. Successive eventuali variazioni della sede opereranno senza necessità di variare il presente Statuto.

Art. 3 - L'Associazione si propone:

- la divulgazione dell'arte fotografica radunando cultori ed amatori della fotografia, promuovendo l'incentivazione di iniziative tendenti alla conoscenza ed al progresso della fotografia;
- lo svolgimento di un'attività didattica della fotografia aperta a tutti, mediante l'organizzazione di corsi, seminari, workshop, mostre, serate, concorsi, etc.;
- ogni altra attività connessa, necessaria e affine a quelle sopra elencate, che sia utile alla realizzazione dei fini sociali o comunque attinente ai medesimi, sia direttamente, sia indirettamente.

Art. 4 - L'associazione non ha fini di lucro; gli eventuali proventi dell'attività associativa, detratte le spese, devono essere reinvestiti per il raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 5 - L'associazione ha durata illimitata.

Art. 6 - L'associazione si compone di un numero illimitato di associati.

Possono essere ammessi tutti coloro che ne facciano espressa richiesta scritta diretta al Consiglio Direttivo dichiarando di accettare e di attenersi al presente statuto.

Art. 7 - L'ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo dell'associazione che si riserva il diritto di accogliere o respingere le domande di ammissione.

Art. 8 - Gli associati si distinguono in:

- Fondatori
- Ordinari;

Art. 9 - Sono soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione della associazione: essi sono membri di diritto del Consiglio Direttivo e partecipano all'Assemblea con voto deliberativo. Decadono solo per espresse dimissioni scritte o per impedimento definitivo.

Art. 10 - Sono soci Ordinari le persone che accedono all'associazione su domanda; partecipano all'assemblea con voto deliberativo; debbono versare una quota associativa.

Art. 11 – I soci ordinari cessano di appartenere all'associazione per recesso o per esclusione.

Il recesso si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni. L'associato è infine escluso dall'Associazione quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito l'associato interessato.

Art. 12 - I soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni prese dagli Organi sociali.

Art. 13 - Sono Organi nazionali dell'associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Art. 14 - L'assemblea dei Soci è il massimo Organismo deliberante dell'associazione.

L'Assemblea dei Soci provvede, ad eleggere nuovi componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione nel caso il numero dei componenti il Consiglio direttivo stesso sia ridotto a meno di tre membri e ci sia pertanto necessità di eleggere uno o più nuovi consiglieri.

L'Assemblea può essere inoltre convocata, quando particolari esigenze lo richiedano, dal Consiglio Direttivo o quando lo faccia richiesta un terzo dei Soci. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 15 -Il Consiglio Direttivo si compone di almeno tre membri, fino ad un massimo di sette, eletti dall'assemblea tra gli iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi. Del Consiglio fanno parte di diritto i Soci Fondatori. Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente. Il Consiglio può essere convocato in ogni momento a richiesta di almeno due membri del Consiglio stesso. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo e-mail o posta prioritaria. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.

Esso determina le iniziative da assumere e i criteri da seguire nell'attuazione degli scopi sociali. Cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Definisce le modalità di amministrazione dei fondi e nomina nel suo seno un Tesoriere. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è investito dei più ampi poteri per la gestione sociale. Potrà quindi compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale, fatta soltanto eccezione di quelli che per disposizioni di legge sono riservati all'assemblea.

Art. 16 - Il Presidente ha la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione. Convoca il Consiglio nei casi, termini e modi previsti dallo statuto. Può farsi sostituire da un membro del Consiglio direttivo, cui può attribuire specifiche deleghe permanenti o temporanee. Il Presidente dimissionario svolge esclusivamente attività di ordinaria amministrazione fino alla sua effettiva sostituzione.

Art. 17 - L'esercizio decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il rendiconto è approvato dall'assemblea dei soci entro il 30 giugno dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 18 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a. quote versate dai Soci;
- b. beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti;
- c. contribuzioni o donazioni di Soci, privati o enti; contributi di enti pubblici o privati;
- d. proventi da gestione e servizi diretti.

Il patrimonio è unico, indivisibile e a carattere nazionale.

Art. 19 - Qualsiasi modifica alla norme del presente statuto è deliberata a maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei componenti dell'Assemblea e con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei soci fondatori.

Art. 20 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei soci fondatori.

Con la deliberazione di scioglimento, il Consiglio Direttivo nomina un liquidatore, che provvederà al pagamento dei debiti residui e al saldo del bilancio. I beni residui dopo la liquidazione verranno devoluti in beneficenza secondo la delibera del Consiglio Direttivo che ne ha deciso lo scioglimento.

Art. 21 - Per tutto ciò che non è contemplato nel presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia.

Letto, firmato e sottoscritto:

Ada Cameli

Fabiana De Rossi

Giorgio Della Rocca

Giuseppe D'Amico

Claudio Testa

Cristiana Vazzoler